

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 40499	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	☒ Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
☒ Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	☒ Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: non specificato				
2° Grado: La Corte di appello di Catanzaro con sentenza n.475/2008 del 12 dicembre 2008 ha ritenuto, in riforma della sentenza di primo grado, B.T., responsabile, per colpa generica e specifica, dell'infortunio sul lavoro.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

☒ Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		☒ Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:		☒ lesioni	morte	

Fattispecie

durante le operazioni di carico di tronchi sul rimorchio, veniva colpito al capo dal braccio idraulico della gru che spostava i predetti tronchi e precipitava al suolo.
--

Soggetto leso

☒ Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	☒ Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	☒ Privato		

Principio di diritto

La sentenza è in linea con la giurisprudenza di questa Corte anche laddove afferma che, in ogni caso, anche nell'ipotesi che la fornitura della manodopera fosse considerata lecita, la responsabilità concorrente di B.T. era ugualmente configurabile nella qualità di committente per la violazione delle normative antinfortunistiche, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi di prevenzione esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. Tale situazione non era configurabile nel caso in esame in cui l'attività di carico e trasporto dei tronchi, ed il relativo rischio, non potevano rientrare nelle attività proprie della ditta individuale in questione, che non era neanche attrezzata per effettuare tali operazioni. E' nota in proposito la normativa di riferimento: prima, il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, poi sostanzialmente trasfuso nel vigente D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26. Si tratta di una normativa molto rigorosa, che dimostra l'intendimento del legislatore di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente "estensione" dei soggetti onerati della relativa "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale anche allorché si verta nell'ipotesi del "contratto di appalto". Da tale disciplina, secondo assunto pacifico e condivisibile, deriva che, in caso di infortunio, è ammesso che possano aversi intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente
--

(cfr. da ultimo, Sezione 4[^], 17 gennaio 2008, Cigalotti), giacchè, questi, in caso di affidamento dei lavori, all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, è tra l'altro tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. Può anzi ben dirsi che tali obblighi comportamentali determinano a carico del datore di lavoro una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore e, a fortiori, del lavoratore autonomo operante nell'impresa (cfr. anche Sezione 4[^], 30 marzo 2004, Aloï; nonchè, Sezione 4[^], 11 febbraio 2004, Ciresa).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese per questo grado di giudizio in favore delle parti civili liquidandole in Euro 2.500, oltre accessori come per legge.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.